ISTITUZIONE DEL «GIORNO DEL RICORDO» IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE, DELL'ESODO GIULIANO-DALMATA, DELLE VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE E CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DEGLI INFOIBATI

Art. 1

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della piu' complessa vicenda del confine orientale. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E' altresi' favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresi' a preservare le tradizioni delle comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 e' considerato solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Versione in vigore dal 28 aprile 2004, non più in vigore dal 12 marzo 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati
Estremi	Legge 30 marzo 2004, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-giorno-del-ricordo-in-memoria-delle-vittime-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it